


LE DIVERSE VELOCITÀ DI CRESCITA DELL'ECONOMIA MILANESE

Si sta affermando una doppia velocità nella dinamica economica dell'area metropolitana di Milano, che, sebbene non rappresenti una novità per il suo tessuto produttivo, riesce a descrivere alcune importanti differenze tra i diversi settori interessati, nonché tra la realtà milanese, col resto della Lombardia.

All'inizio era soprattutto la vocazione innovativa a fare la differenza, premiando le aziende impegnate in processi innovativi e marginalizzando le attività caratterizzate da scarso contenuto tecnologico.


Poi, il Jobs Act, ha confuso le carte e offuscato gli esiti, ma nel momento in cui le condizioni reali hanno recuperato un percorso ordinario, riprende quota il giusto valore assegnato alla conoscenza e alla capacità di cogliere le opportunità di crescita determinate dalla creatività e dall'innovazione tecnologica.

Il risultato è che la divaricazione si fa più netta e i processi di crescita, soprattutto a Milano, muovono a due diverse velocità.



Variatione della produzione industriale, fatturato e ordini nella manifattura industriale e artigianale nel 1° trimestre 2017: confronto tra Milano e Lombardia
 Fonte: Servizio studi e statistica della Camera di Commercio di Milano su dati Unioncamere Lombardia

E' l'artigianato milanese ad arrancare e a mostrare segni di cedimento che la dinamica lombarda non conosce e che la stessa situazione milanese, riferita alle attività manifatturiere svolte dell'industria, contraddice, recuperando un significativo trend di crescita.



Variatione del fatturato dei servizi nel 1° trimestre 2017 suddiviso per ambito di attività: confronto Milano e Lombardia
 Fonte: Servizio studi e statistica della Camera di Commercio di Milano su dati Unioncamere Lombardia


Dentro questo quadro trovano conferma alcune tendenze già note e che per il loro costante andamento, testimoniano un trend strutturale.

Sono soprattutto i servizi alle imprese a segnare la crescita più significativa del loro fatturato, proprio nel momento in cui le attività alberghiere e la ristorazione confermano Milano, quale meta preferita dal turismo, soprattutto internazionale.

LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Ha assunto caratteristiche decisamente strutturali il calo delle ore autorizzate di cassa integrazione guadagni, complice la residualità dei processi di ristrutturazione, le nuove norme che non favoriscono sospensioni a fronte delle cessazioni, i costi a corredo della richiesta, nonché il mese giugno, notoriamente il più moderato nella richiesta delle integrazioni.

Fa capolino un significativo incremento dell'ordinaria, quasi a compensare il decremento della straordinaria, che conferma la caratteristica transitoria delle sospensioni a motivo della doppia velocità di crescita dell'economia milanese.




Totale delle ore di integrazione autorizzate nella provincia di Milano e suddivise per tipologia.
 Fonte: INPS

Di un certo significato è la descrizione settoriale che vede le crisi / riorganizzazioni interessare soprattutto l'industria; per contro, i contratti di solidarietà, benché solidamente presenti nei settori industriali, trovano riscontri, seppur marginali, nel commercio.

Altro elemento degno di attenzione è la categoria interessata dalle diverse causali: i contratti di solidarietà sono equamente suddivisi tra impiegati e operai, con una lieve prevalenza tra questi ultimi; al contrario, sono soprattutto gli impiegati a fruire dell'integrazione straordinaria per crisi/riorganizzazione.

Lo sguardo al confronto 2017 col 2016, sempre con riferimento al mese di giugno, conferma la dinamica decrescente in atto, ormai da parecchi mesi.




Raffronto giugno 2017 con lo stesso mese del 2016 di CIGO CIGS CIG in deroga e totale per: industria, edilizia, artigianato e commercio
Fonte: INPS

GLI AVVIAMENTI

Scongiurato il crollo degli avviamenti a tempo indeterminato, a motivo delle diverse premesse che determinano il reale incremento dell'occupazione, quello che emerge oggi è il consolidamento di una situazione interessante nel panorama degli avviamenti e che tende ad assumere caratteristiche strutturali, quanto meno nell'area metropolitana di Milano.

Avviamento a tempo indeterminato



Avviamenti a tempo indeterminato nella provincia di Milano: confronto % mensile sul dato dello stesso mese dell'anno precedente.
Fonte: Osservatorio del mercato del lavoro della città metropolitana di Milano

Arrestato il declino iniziato nel 2016, la situazione tende a risalire, meno impetuosamente ma non per questo meno significativa.

Anche il volume numerico degli avviamenti a tempo indeterminato, sebbene in calo rispetto 2016, descrive un esito interessante:


Numero degli avviamenti a tempo indeterminato nell'area metropolitana di Milano: confronto del 1° semestre 2017 con lo stesso periodo del 2016

2016	70.811
2017	64.113

Fonte: Osservatorio del mercato del lavoro della città metropolitana di Milano

È la cifra degli avviamenti complessivi a segnare il risultato più evidente, accompagnato dal numero della aziende attive sul mercato del lavoro, in lenta ma costante crescita, a supporto della descrizione a due velocità citata in premessa.

È evidente il duplice contesto che caratterizza l'economia e il mercato del lavoro della città metropolitana quale esito della crisi che ha interessato il Paese dal 2008 in poi.



Raffronto a partire dal mese di aprile 2015 fino a tutto il mese di giugno 2017: aziende attive sul mercato del lavoro milanese e totale degli avviamenti nello stesso periodo
Fonte: Osservatorio del mercato del lavoro della città metropolitana di Milano

Il dato più significativo rimane sempre quello degli avviati, poiché rappresenta la cifra delle persone fisiche avviate al lavoro (a differenza degli avviamenti che indicano l'apertura di una posizione lavorativa, indipendentemente dalla persona; per cui accade frequentemente che una persona fisica sia destinataria di più avviamenti, anche nella stessa settimana).

Qui il volume è ben più consistente degli avviamenti a tempo indeterminato, poiché, a questa cifra, si aggiungono altre diverse forme di lavoro: tempo determinato, intermittente, somministrato ecc.


Numero degli avviati nell'area metropolitana di Milano: confronto del 1° semestre 2017 con lo stesso periodo del 2016

2016	319.350
2017	347.033

Fonte: Osservatorio del mercato del lavoro della città metropolitana di Milano

La differenza tra gli avviamenti a tempo indeterminato con gli avviati nello stesso periodo, testimonia l'esito degli sgravi che può aver condizionato la forma di lavoro utilizzata ma non il volume complessivo del lavoro richiesto dalle aziende.

Avviati



Avviati complessivi nella provincia di Milano: confronto % mensile sul dato dello stesso mese dell'anno precedente.
Fonte: Osservatorio del mercato del lavoro della città metropolitana di Milano

FRAMMENTI NORMATIVI

I richiami normativi qui elencati non hanno la pretesa di rappresentare una guida completa alle novità di legge e alle circolari, ma hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su alcuni interventi che meritano interesse.

Ovviamente tutto questo non sostituisce l'attenzione che i gruppi dirigenti devono quotidianamente alla produzione normativa che li riguarda, ma vuole essere solo un utile contributo.

A questo proposito possono essere di estrema utilità anche le segnalazioni che perverranno dai vari punti dell'organizzazione in modo da conferire a questo strumento un valore sempre più significativo e meno empirico.

INDICAZIONI OPERATIVE SUL LAVORO NUOVO ACCESSORIO: INTRODUZIONE DEL LIBRETTO FAMIGLIA E DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE.

INPS, con circolare n. 107 del 5 luglio 2017, interviene sul lavoro occasionale, a seguito della sua reintroduzione disposta dall'art. 54 bis, della Legge 96 del 21 giugno 2017 (*descritta, in sintesi, con il bollettino dello scorso mese di giugno, cui si fa riferimento per le parti non descritte dalla presente nota*). Va precisato che l'attuale disciplina non prevede più l'utilizzo dei voucher per remunerare le forme di lavoro occasionale, sebbene possano essere utilizzati, in forma residuale e fino al 31 dicembre 2017, qualora acquistati entro la data dell'entrata in vigore della legge che li ha abrogati.

Per remunerare il lavoro occasionale nella nuova versione ora serve, in ogni caso, utilizzare l'apposita piattaforma messa a disposizione da INPS www.inps.it/prestazionioccasionali, con la quale si possono registrare gli utilizzatori, siano esse persone fisiche non nell'esercizio di attività professionale, che aderiranno al "libretto famiglia"; oppure professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni o altri enti di natura privata, purché abbiano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato, non superiore a cinque, interessate al "contratto di prestazione occasionale"; nonché i prestatori, purché rientranti in una delle seguenti categorie:

- titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
- giovani con età inferiore a 25 anni, purché regolarmente iscritti a un ciclo di studi, anche universitari;
- disoccupati;
- percettori di prestazioni di integrazione salariale.

Anche la pubblica amministrazione può utilizzare lavoro occasionale, a prescindere dal requisito occupazionale, alle condizioni di seguito indicate. In ogni caso è previsto che il reddito percepito da ciascun prestatore, al netto dei contributi, non superi 5.000€/anno, anche sommando i diversi utilizzatori da cui tale reddito proviene; così come ciascun

utilizzatore può ricorrere al lavoro occasionale fino a 5.000€/anno complessivi, anche sommando il reddito erogato alla totalità dei prestatori.

Le prestazioni rese da ogni prestatore nei confronti del medesimo utilizzatore, non possono comportare un compenso superiore a 2.500€/anno. Prestazioni di lavoro occasionale non sono ammesse con i soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia avuto nel semestre precedente, un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa.

In tutti i casi è previsto un limite di 280 ore/anno. Serve ricordare che i compensi sono esenti da tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono computabili ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno e non incidono sullo stato di disoccupazione.

All'atto della registrazione, gli utilizzatori devono indicare a quale opzione aderiscono: libretto famiglia o contratto per prestazioni occasionali; mentre il prestatore deve indicare il proprio Iban o altre indicazioni utili al pagamento delle prestazioni. Nel caso del "libretto famiglia", il prestatore ha diritto a percepire 10€ per ogni ora di lavoro, comprensivo della contribuzione INPS e INAIL. Diverse sono le condizioni del "contratto di lavoro occasionale" che danno luogo ad un compenso minimo giornaliero di 36€, fino a 4 ore di lavoro, anche se l'attività richiedeva un impegno orario inferiore; per ogni ora successiva le 4 ore, spetta al prestatore un compenso pattuito tra parti, purché non inferiore 9€. A questo, l'utilizzatore deve aggiungere, sempre nel caso del contratto di lavoro occasionale, il pagamento dei contributi INPS e INAIL. Nel caso del "contratto di lavoro occasionale" è prevista un'unica comunicazione, da rendere entro 60 minuti prima dell'avvio del contratto di lavoro occasionale, utilizzando la medesima piattaforma INPS, indicando:

- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo e lo svolgimento della prestazione;
- la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione;

- il settore di impiego del prestatore;
- altre eventuali informazioni, quale la categoria di appartenenza del prestatore (disoccupato, giovane con meno di 25 anni, ecc.).

Qualora, per fatti straordinari, come l'indisponibilità del prestatore, la comunicazione preventiva debba essere revocata da parte dell'utilizzatore, lo stesso deve comunicare telematicamente a INPS entro le ore 24 del 3° giorno successivo a quello originariamente previsto come data di svolgimento della prestazione giornaliera.

L'utilizzatore del "libretto famiglia" è tenuto a comunicare a INPS, al termine della prestazione lavorativa e, comunque, non oltre il 3° giorno del mese successivo:

- i dati identificativi della prestazione, la durata e il luogo di svolgimento della prestazione,
- il numero dei titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
- l'ambito di svolgimento della prestazione;
- altre eventuali informazioni, quale la categoria di appartenenza del prestatore (disoccupato, giovani con meno di 25 anni, ecc.).

In tutti i casi, il pagamento del compenso a favore del prestatore avviene, a cura dell'INPS e sulla base delle comunicazioni rese, entro il 15° giorno del mese successivo la prestazione, utilizzando le informazioni trasmesse dal prestatore.

E' previsto un regime particolare per le pubbliche amministrazioni che possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, a prescindere dal requisito occupazionale, esclusivamente per esigenze temporanee ed eccezionali, rese per le seguenti attività:

- svolgimenti di lavori di emergenza collegati a calamità o eventi naturali;
- azioni di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
- manifestazioni sportive, sociali, culturali e caritatevoli.

Per il settore agricolo, fatti salvi il requisito occupazionale, le caratteristiche dei prestatori del contratto di lavoro occasionale e le modalità di comunicazione, il valore del compenso orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal CCNL, tenendo conto dell'area di appartenenza del lavoratore. I lavoratori del comparto agricolo iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato (OTD) non possono svolgere lavoro occasionale.

Analogamente, è vietato ricorrere al contratto di

prestazioni occasionali nelle imprese dell'edilizia e di settori affini, nelle imprese che svolgono attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, nelle miniere, cave e torbiere, nonché nell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

LA NASPI CONTINUA A ESSERE EROGATA ANCHE NEL CASO DI ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALL'ITALIA.

Questo è l'orientamento della Corte di Cassazione, che, con sentenza 16997, depositata il 10 luglio 2017 è intervenuta in un causa che vedeva INPS sostenere la decadenza dalla NASPI nei confronti di un lavoratore che, mentre percepiva l'indennità, si è recato nel proprio paese d'origine. La Corte di Cassazione, ha confermato l'orientamento degli altri livelli di giudizio nel sostenere che solo il rifiuto, senza giustificato motivo, di un offerta congrua di lavoro può essere causa di decadenza dall'indennità, poiché INPS non è stata in grado di appurare se il beneficiario non si sia presentato alla convocazione da parte dell'Istituto.

Il solo allontanamento temporaneo dall'Italia non può essere motivo di decadenza.

INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE ALL'ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE DI AZIENDE CHE ASSUMONO CON UN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO GIOVANI CHE HANNO SVOLTO, PRESSO LO STESSO DATORE DI LAVORO, ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.

Inps, con circolare n.109 del 10 luglio 2017, ha diffuso le procedure operative per l'esonero contributivo a favore delle imprese che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, giovani che hanno svolto, nella medesima azienda, attività di alternanza scuola lavoro.

Le assunzioni devono essere completate entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio a condizione che abbiano svolto, nella stessa azienda, almeno il 30% delle ore di alternanza scuola lavoro previste dalla normativa.

L'esonero spetta anche nei riguardi dell'assunzione di giovani che, presso lo stesso datore di lavoro, hanno svolto periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore, o il periodo di apprendistato di alta formazione. Lo sgravio è destinato ai datori di lavoro, imprenditori e non im-

prenditori, quali: associazioni culturali, politiche, sindacali o di volontariato, studi professionali ecc. con l'esclusione della pubblica amministrazione, del lavoro domestico e degli operai agricoli.

La misura dell'incentivo è pari ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con l'esclusione dei contributi INAIL, nel limite massimo di 3.250€ per ciascun anno, per la durata di 36 mesi.

Lo sgravio opera nei confronti delle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, attivate a partire dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018.

CUMULABILITA' TRA REDDITO DA LAVORO ACCESSORIO E REDDITO DA LAVORO OCCASIONALE CON LE PRESTAZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO (CIG, NASPI E DIS.COLL.)

E' bene ricordare che fino al 31 dicembre 2017 rimangono in essere due distinte forme di remunerazione del lavoro accessorio e del lavoro occasionale.

Il lavoro accessorio, rimane vigente, in via residuale e fino al 31 dicembre 2017, per consentire l'utilizzo dei voucher emessi entro il mese di maggio di quest'anno. Fino a quella data e nell'utilizzo di questa forma di lavoro, la cumulabilità con le prestazioni CIG, NASPI e DIS.COLL., è riconosciu-

ta, nel limite di 3.000€ netti (pari a 4.000€ lordi) per ogni anno solare, poiché compatibile e cumulabile con le rispettive indennità. Da 3.000€ al limite massimo individuale di 7.000€, serve, invece, comunicare a INPS lo svolgimento di ulteriore lavoro accessorio, per permettere all'istituto, al pari di tutti gli altri redditi da lavoro, di detrarre dall'indennità una quota pari all'80% del reddito da lavoro accessorio. Le comunicazioni, nel caso dei percettori NASPI o DIS.COLL., devono essere inoltrate a INPS entro 30 gg. dall'avvio della nuova attività; nel caso invece di lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni, la comunicazione deve essere preventiva.

Diversamente, il lavoro occasionale, disciplinato dall'art. 54 bis, della Legge 96 del 21 giugno 2017, consente al titolare di NASPI, DIS.COLL. o CIG, di effettuare prestazioni di lavoro occasionale¹, nel limite di 5.000€/anno civile, anche sommando il reddito proveniente da diversi utilizzatori.

Poiché tale reddito non incide sullo stato di disoccupazione, le somme percepite a questo titolo sono interamente cumulabili con le indennità di CIG, NASPI o DIS.COLL. senza che vi sia alcun obbligo di comunicazione a INPS.

Questo orientamento, è ribadito dall'Istituto, attraverso la propria circolare n. 115 del 19 luglio 2017, trattando dell'indennità DIS.COLL. ma riferita alla normativa generale del lavoro occasionale.

¹ La nuova forma, in vigore dal luglio 2017 in sostituzione del lavoro accessorio, prevede norme e modalità differenti ma sempre riconducibili al principio secondo il quale il reddito derivante da questa tipologia non incide sullo stato di disoccupazione ed è esente da imposizione fiscale.

APPROFONDIMENTI, CHIARIMENTI O ULTERIORI INFORMAZIONI
Rivolgersi a: **Antonio Verona** *Responsabile Dipartimento Mercato del Lavoro*
Camera del Lavoro Metropolitana di Milano. C.so di Porta Vittoria 43 -20122 Milano
Tel. 02 55025 414 - Fax 02 55025 294 - Cell. 334 6562630 - antonio.verona@cgil.lombardia.it

Al medesimo recapito è possibile richiedere i testi delle norme descritte nell'appendice normativa di questo bollettino

Per visionare e scaricare i numeri arretrati di questo bollettino:
<http://www.cgil.milano.it/dipartimento/mercato-del-lavoro/>